

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Treviso



Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e servizi accessori

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 06.07.2009

S O M M A R I O

ART. 1 – OGGETTO	3
ART. 2 – RESPONSABILITÀ.....	3
ART. 3 – INDIVIDUAZIONE E ACCESSO AI CIMITERI.....	3
ART. 4 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI	4
ART. 5 – RICEVIMENTO RESTI	4
ART. 6 – ORARIO DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE RITIRO FERETRI	5
ART. 7 – AREE CIMITERIALI E CONCESSIONI: RILASCIO, DURATA E DECADENZA (CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA, MONUMENTI, SCULTURE).....	6
ART. 8 – PICCOLE MANUTENZIONI	7
ART. 9 – RILASCIO, DURATA E DECADENZA.....	7
ART. 10 – TOMBE E LOCULI.....	8
ART. 11 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	9
ART. 12 – EDILIZIA CIMITERIALE.....	10
ART. 13 – ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI	10
ART. 14 – SERVIZIO CIMITERIALE	10
ART. 15 – CREMAZIONE.....	11
ART. 16 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONI DELLE CENERI	11
ART. 17 – AFFIDAMENTO URNA CINERARIA AI FAMIGLIARI	11
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	12
ART. 19– ENTRATA IN VIGORE.....	13

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, la gestione e custodia dei cimiteri, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati ed in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in applicazione del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 9.7.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265.

2. Per quanto non espressamente previsto o regolamentato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285 o da altre norme nazionali o regionali.

ART. 2 – RESPONSABILITÀ

1. Il Comune vigila in modo tale che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV "*Delle obbligazioni*", titolo IX "*Dei fatti illeciti*" del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE E ACCESSO AI CIMITERI

1. I cimiteri di proprietà comunale sono i seguenti:

- Moriago della Battaglia, sito in Via Arditì;
- Mosnigo, sito in Via Chiesa.

2. Le visite ai cimiteri sono consentite negli orari specificati in appositi avvisi affissi ai cancelli, più precisamente i cimiteri resteranno aperti, tutti i giorni dell'anno, con i seguenti orari:

- 7.00 – 18.00 durante l'applicazione dell'ora solare (ottobre – marzo);
- 7.00 – 20.00 durante l'applicazione dell'ora legale (aprile – settembre).

3. È vietata la permanenza all'interno del cimitero e la sosta nelle immediate vicinanze (parcheggi) per tempi superiori a quelli strettamente necessari alle visite, alle funzioni e all'esecuzione dei lavori presso le tombe.

4. Coloro che accedano al cimitero dovranno vestire in modo adeguato ed assumere un comportamento rispettoso del luogo.

5. In segno di rispetto dei luoghi, all'interno dei cimiteri e nelle immediate vicinanze (parcheggi) è vietato qualsiasi schiamazzo o disturbo alla quiete nonché l'ascolto di musiche ad alto volume.

6. Il Sindaco, con proprio provvedimento, potrà vietare l'ingresso ai cimiteri qualora per motivi di ordine pubblico, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ne ravvisi l'opportunità.

Art. 4 – SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEI CIMITERI

1. La custodia e la manutenzione dei cimiteri comunali è riservata all'Ente che vi provvede tramite il proprio personale o mediante appalto di servizio a ditte in possesso di adeguate capacità tecniche per l'espletamento del servizio stesso.

2. Il servizio di custodia e manutenzione farà capo all'Ufficio Tecnico, che dovrà provvedere, così come indicato nel precedente comma:

- alla regolare verifica dello stato di conservazione dei beni cimiteriali (manufatti, viali, piante ed attrezzature) ed alla loro manutenzione e/o sostituzione;
- alla custodia delle chiavi dei cancelli e dei diversi locali cimiteriali;
- alla tenuta, registrazione e aggiornamento del registro cimiteriale;
- a scavare le fosse e provvedere all'inumazione, nonché alla copertura delle stesse;
- alla tumulazione dei feretri;
- alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie nonché straordinarie;
- all'inumazione delle salme estumulate allo scadere delle concessioni; qualora le stesse non trovano in condizioni di completa mineralizzazione, alla raccolta dei resti mortali in cassette ossario;
- alla raccolta, separazione, stoccaggio o deposito temporaneo dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni nonché delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale;
- a mantenere aggiornata la numerazione delle fosse;
- alla pulizia dei viali, degli spazi fra le tombe, a curare le piante, estirpare le erbacce, mantenere il decoro e la pulizia in genere;
- a controllare costantemente e puntualmente l'esecuzione dei lavori da parte dei concessionari, provvedendo nel contempo a sanzionare i comportamenti non conformi alle norme di legge ed ai regolamenti comunali (di igiene, edilizio, cimiteriale);
- a sorvegliare sulla regolare tenuta e posa delle lapidi, croci, iscrizioni e monumenti, segnalando eventuali inadempienze o mancanze dei concessionari ed invitandoli a provvedere alla manutenzione dei beni concessi loro in uso;
- a segnalare al competente servizio del dipartimento di prevenzione dell'Ulss ed al Sindaco tutte le irregolarità riscontrate nel cimitero fermo restando il dovere di informare l'autorità giudiziaria per l'eventuale reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale, tutti quei soggetti che compiano operazioni sulle salme o sui manufatti in modo non conforme al decoro ed al rispetto dei defunti
- Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione.

Art. 5 – RICEVIMENTO RESTI

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al DPR 285/1990, dove deve essere collocata rivestita con abiti preferibilmente in tessuti naturali o avvolta in lenzuola.

Nei cimiteri comunali possono essere sepolti i cadaveri o le ceneri di:

- a) persone morte e residenti nel Comune;

- b) persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - c) persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - d) persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - e) nati morti ed i prodotti del concepimento dei genitori dei residenti, di cui all'art. 7 de D.P.R. 285/90;
 - f) i resti mortali (ossa/ceneri) delle persone aventi grado di parentela fino al 3 grado o 4 di affinità
2. Può inoltre essere concessa la sepoltura nei cimiteri comunali, a salme di persone non residenti, nei seguenti casi:
- a) persone nate e vissute nel Comune per almeno 25 anni;
 - b) persone che siano state residenti nel Comune per almeno 30 anni;
 - c) a persone con il coniuge già sepolto nello stesso cimitero.
 - d) in altri casi decisi di volta in volta con deliberazione di Giunta Comunale
3. Infine, possono essere ricevuti, equiparando ai residenti anche i costi di sepoltura, i cadaveri o le ceneri di:
- a) deceduti, non più residenti al momento del decesso perché ospitati presso Istituti di ricovero;
 - b) deceduti che abbiano trasferito la propria residenza per ragioni di salute presso genitore/fratello/figlio da meno di diciotto mesi;
 - c) deceduti vissuti nel Comune per almeno 20 anni che per ragioni di salute abbiano trasferito la propria residenza da meno di diciotto mesi.
4. In caso di mancanza di posti a terra o di loculi di uno dei cimiteri, sarà autorizzata la sepoltura nell'altro cimitero.
5. Il costo del loculo per i casi previsti al punto 3) sarà doppio rispetto ai residenti.

Art. 6 – ORARIO DI SVOGIMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE RITIRO FERETRI

1. I servizi cimiteriali sono consenti soltanto nei giorni feriali e negli orari di seguito specificati:
2. Il recepimento dei feretri ai cimiteri e la loro sepoltura dovranno avvenire nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 17.30 (nel periodo estivo) ed alle ore 16.00 (nel periodo invernale), esclusi pertanto la domenica e i giorni festivi.
3. In casi particolari ed eccezionali, che di volta in volta saranno valutati dal Sindaco, su specifica e motivata richiesta dei familiari del defunto, si potrà concedere il trasporto ed il permesso al seppellimento, nei giorni normalmente non autorizzati (domenica e festivi). Nel caso di due giorni festivi consecutivi sarà garantito il servizio di reperibilità.
4. Ai fini della sicurezza pubblica sono permessi cortei funebri a piedi solamente dalla chiesa al cimitero dove avverrà la sepoltura e dovranno comunque seguire il percorso pedonale più breve o meno pericoloso. Qualora la sepoltura avvenisse in altra località rispetto al luogo della cerimonia funebre, il corteo è autorizzato unicamente con automezzi.

Art. 7 – AREE CIMITERIALI E CONCESSIONI: RILASCIO, DURATA E DECADENZA (CAPPELLE, TOMBE DI FAMIGLIA, MONUMENTI, SCULTURE)

1. Per l'ampliamento e/o modifica dei cimiteri comunali, l'Amministrazione Comunale dovrà osservare la fasce di rispetto ed acquisire il parere favorevole della competente ULSS.
2. Le aree per la costruzioni di sepolture private sono date in concessione per un massimo di 60 anni, non sono usucapibili, alienabili e appartengono al demanio cimiteriale e non possono formare oggetto di diritti se non nei modi previsti dal presente regolamento
3. In caso di maggiori richieste di concessioni di aree, rispetto all'offerta, l'Amministrazione Comunale procederà all'assegnazione delle stesse mediante un bando di concorso, che dovrà stabilire i requisiti d'accesso e i criteri di assegnazione. Entrambi saranno stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale. Il prezzo d'acquisto dovrà rappresentare solo uno dei possibili criteri di assegnazione.
4. I cimiteri comunali di Moriago e di Mosnigo sono divisi in zone per sepolture comuni (fosse singole a terra) e zone per sepolture private (loculi singoli e cellette ossario) e per sepolture private.
5. Le tombe di famiglia, cappelle , monumenti possono essere realizzati dal cittadino o dal Comune previa presentazione di un progetto e disponibilità delle aree.
6. Per area di costruzione di sepoltura s'intende la concessione di un'area all'interno di uno dei n. 2 (due) cimiteri dove il titolare potrà edificare una cappella di famiglia, un'edicola , monumento.
7. Il cittadino dovrà rivolgere apposita richiesta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, idonea a rilasciare il permesso a costruire, ed il progetto di edilizia cimiteriale, che dovrà contenere:
 - Verbale di assegno di linee e quote;
 - Planimetria generale in scala 1: 200 estesa per una profondità di almeno 10 metri riportante la precisa ubicazione dell'opera ed il nome dei concessionari confinanti
 - Planimetria in scala 1: 25 con tutte le indicazioni delle caratteristiche, dimensioni e quotazioni dell'opere da edificare;
 - Prospetto laterale e frontale e almeno una selezione verticale in prossimità delle linee di massima pendenza del terreno in scala 1: 25
8. Il permesso a costruire dovrà essere rilasciato entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previo esame della Commissione Edilizia Comunale. In caso di mancanze progettuali, imperfezioni del progetto, o altri motivi il termine può essere sospeso per una sola volta per la richiesta di integrazioni o altri elementi integrativi. Il termine ricomincerà a decorrere non appena arriverà al Comune quanto richiesto. Si applica comunque l'art. 10-bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Il permesso di costruire per le opere di edilizia cimiteriale delle tombe di famiglia, delle cappelle, monumenti, sculture infisse al suolo ha validità di anni 3 (tre) dalla data di rilascio del permesso stesso. Nel permesso a costruire sarà indicato il termine iniziale e finale dei lavori

10. Il permesso a costruire decade se non vengono effettuati i lavori entro il termine sopra indicato, purché il richiedente non chieda la proroga e che la stessa non sia dipesa da comportamento o comunque volontà da parte dal cittadino

11. Nella costruzioni di tombe cappelle è vietato alle imprese occupare temporaneamente spazi diversi da quelli assegnati.

12. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Comune, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare altre opere; in ogni caso l'impresa deve pulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiate.

13. Per la costruzione di qualsiasi opera nei Cimiteri, oltre all'importo della tariffa versato con la concessione, il privato dovrà effettuare un deposito cauzionale, mediante polizza fideiussoria bancaria ed assicurativa di importo pari al valore del computo metrico estimativo dei lavori di realizzazione dell'edificio cimiteriale. La polizza assicurativa sarà svincolata non appena sarà rilasciato il certificato di regolare esecuzione dell'edificio cimiteriale.

14. I contratti di edilizia cimiteriale di tombe di famiglia, cappelle, monumenti, sculture devono essere stipulati in forma pubblica amministrativa, a rogito del Segretario Comunale.

ART. 8 – PICCOLE MANUTENZIONI

1. Non sono soggetti a permesso a costruire o ad altro titolo edilizio le piccole manutenzioni alle tombe, quali:

- a) sostituzioni pezzi del perimetro della lapide;
- b) aggiunta o piccole escavazioni all'interno del perimetro della tomba;
- c) impianto di fiori, o piante
- d) asportazioni di pezzi per sostituzione

2. Per il cambiamento estetico e/o il colore esterno della lapide il titolare della concessione dovrà presentare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico una dichiarazione di inizio attività. Si applica a tal fine l'art. 17 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 – RILASCIO, DURATA E DECADENZA

1. Possono essere realizzate dal Comune, laddove gli spazi del cimitero lo consentano, tombe o cappelle di famiglia da concedere in concessione per 60 (sessanta) anni. La sepoltura dei cadaveri può avvenire a terra (inumazione) o in loculo (tumulazione). Ogni loculo può contenere un feretro e una o più cassette di resti o ceneri. Nelle cellette ossario saranno custodite le ossa derivanti dalle esumazioni o estumulazioni o le urne cinerarie.

2. I loculi saranno assegnati con provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile, la cui concessione avrà la durata di anni 60. Alla concessione dovrà essere stipulato in allegato un contratto in forma di scrittura privata semplice. Ogni loculo è destinato a contenere un solo feretro.

3. Le sepolture a terra (inumazioni) sono concesse in tutti i casi previsti dall'articolo 5. Esse avvengono secondo l'ordine stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale per ogni singolo campo.

4. Le sepolture in loculo (tumulazione) o nelle cellette ossario sono subordinate al rilascio di apposita concessione. L'assegnazione dei loculi, nei due cimiteri, avviene per ordine numerico crescente o decrescente a partire dalle file più basse.
5. La domanda per la concessione di un loculo o celletta ossario è presentata dal familiare più prossimo del defunto, o persona di famiglia, che sottoscriverà anche l'atto di concessione.
6. Le concessioni sono fatte solo al momento della morte ed esclusivamente in favore del defunto.
7. Le concessioni per sepolture private sono temporanee ed hanno validità dalla data della concessione per anni 30 (trenta) sia riguardo i loculi che per le cellette ossario e sono in ogni caso esclusivamente riservate al defunto in relazione al quale se ne fa richiesta..
8. Le concessioni decadono alla loro naturale scadenza ovvero per i motivi di cui ai successivi commi; in ogni caso, l'oggetto della concessione torna nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa pretendere alcunché dall'Ente per qualunque motivo. Possono essere rinnovate previo pagamento del relativo costo di concessione vigente al momento del rinnovo, per ulteriori anni 30 (trenta) sia riguardo i loculi che per quanto riguarda le cellette ossario.
9. La concessione decadrà, inoltre senza diritto di restituzione del corrispettivo degli eredi del defunto, qualora, entro un anno dalla morte del concessionario stesso, il loculo o celletta ossario non fosse utilizzato, qualunque ne sia il motivo.
10. È vietata la cessione a terzi del diritto d'uso del loculo o celletta ossario.
11. Il concessionario può rinunciare alla concessione, prima dell'utilizzo del bene ovvero nel corso di validità della concessione, per trasferimento della salma in altri comuni o per cremazione.
12. Se la rinuncia avviene prima dell'utilizzo ovvero entro i primi dieci anni di utilizzo il concessionario avrà diritto al rimborso di una somma pari al 50% del costo del loculo, o della celletta ossario, determinato al momento della concessione dello stesso e ridotto delle spese del servizio, così come definito annualmente dalla Giunta comunale.

ART. 10 – TOMBE E LOCULI

1. È altresì consentito nello stesso tempo, unitamente al feretro, la collocazione di una o più cassette di resti mortali o più urne cinerarie, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
2. Il diritto di sepoltura non potrà in alcun modo e per nessun titolo , essere ceduto terzi.
3. La tomba dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) copritomba orizzontale costituito da un manufatto, in marmo o pietra naturale o materiali similari per caratteristiche di stabilità e resistenza, a forma di anello avente le seguenti dimensioni:
 - Cimitero di Moriago: larghezza massima esterna cm 80, lunghezza massima esterna cm 180 e larghezza massima del massello cm. 15 su tre lati e cm. 110 sul quarto lato, lato su cui poggerà la lapide verticale.

- All'interno di tale anello la superficie dovrà rimanere libera priva di copertura compatta o isolamento;
- Cimitero di Mosnigo: larghezza massima esterna cm 70, lunghezza massima esterna cm 170 e larghezza massima del massello cm. 15 su tre lati e cm. 110 sul quarto lato, lato su cui poggerà la lapide verticale. All'interno di tale anello la superficie dovrà rimanere libera priva di copertura compatta o isolamento;
 - b) tale anello potrà essere riempito con ciottoli o con terra naturale sulla quale potrà essere seminata dell'erba o coltivati fiori o piante a cespuglio la cui vegetazione sia limitata e contenuta e non rechi danno o ingombro alle tombe attigue;
 - c) altezza massima dello zoccolo del copritomba orizzontale non superiore a cm. 20 dal piano di calpestio;
 - d) dovranno essere tassativamente rispettati gli allineamenti con le tombe preesistenti.
4. La denuncia, corredata dal disegno della lapide in assonometria ed in scala 1:10, dovrà specificare:
- a) qualità del materiale impiegato (marmo o pietra naturale o materiali simili per caratteristiche di stabilità e resistenza);
 - b) testo dell'epigrafe;
 - c) indicazione della fossa sulla quale va posta la lapide stessa.
5. Il manufatto dovrà garantire robustezza e stabilità nel tempo e dovrà avere una adeguata e conveniente fondazione che permetta di ancorare solidamente al terreno il manufatto stesso.
6. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, nonché a rimuovere eventuali abusi .

Art. 11 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I servizi cimiteriali sono:
 - a) inumazione in campo comune;
 - b) tumulazione in loculi o tombe a terra;
 - c) esumazione ed estumulazione;
 - d) movimentazione di salma;
 - e) inumazione e tumulazione resti mortali;
2. Prima dell'approvazione del bilancio di previsione la Giunta Comunale annualmente delibera sulle tariffe cimiteriali e ne garantisce massima pubblicità e trasparenza alla collettività.
3. Tutte le operazioni relative alle inumazioni e tumulazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati avvalendosi anche di ditte esterne. A tal fine gli interessati verseranno l'importo relativo al Comune o alla ditta incaricata, qualora il servizio fosse dato in appalto.
4. I servizi sopra elencati sono gratuiti in caso:
 - di salma di persona indigente
 - di salma appartenente a famiglia bisognosa
 - di salma di cui i famigliari ne dimostrino disinteresse;

5. Per persona indigente s'intende persona che percepiva un reddito inferiore al minimo vitale ed insufficiente a garantire una esistenza dignitosa. In tal caso l'Assistente Sociale, su richiesta di chi ne ha interesse, curerà un'istruttoria per accertare il grado di indigenza del defunto e poi relazionerà al Sindaco.

6. Per persona appartenente a famiglia bisognosa s'intende il cosiddetto "caso sociale" ovvero con gravi problemi sociali, familiari e/o economici (es: tanti figli e solo un genitore che lavora, status di disoccupato dei genitori e bambini piccoli, famiglie che sono sempre aiutate dal volontariato o da altre Istituzioni, eventi imprevedibili e contingenti che provocano enorme danno finanziario alla famiglia ecc.

7. Per persona di cui i familiari ne dimostrino disinteresse sono quelle persone, che per vari motivi sono lasciate volutamente sole, non sono accudite o aiutate dai parenti.

8. La Giunta Comunale dovrà valutare caso per caso la situazione per cui si possa accordare la gratuità dei servizi cimiteriali, previa istruttoria da parte dell'Assistente Sociale .

Art. 12 – EDILIZIA CIMITERIALE

Per la realizzazione di manufatti cimiteriali di cui al precedente articolo 7 è necessario che l'interessato abbia ottenuto il permesso a costruire o che sia diventata efficace la dichiarazione di inizio attività. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al D.P.R. 380/2001 ed alla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 – ESECUZIONE DI LAVORI DA PARTE DEI CONCESSIONARI

Nell'esecuzione dei lavori previsti al precedente articolo, il concessionario dovrà:

- prestare la massima cura evitando di arrecare danno alle tombe limitrofe e ai beni pubblici;
- per arrivare al luogo del lavoro, seguire il percorso che sarà indicato dal servizio di custodia;
- occupare temporaneamente il minimo spazio necessario per il deposito del materiale e delle attrezzature;
- tutto il materiale da costruzione e i manufatti dovranno essere introdotti nel cimitero già pronti per il loro utilizzo;
- appena ultimato il lavoro, il suolo dovrà essere ripulito e sgombrato da materiali ed attrezzature;
- tutti i rifiuti derivanti dal lavoro dovranno essere prontamente smaltiti con le modalità previste dalla legge.

ART. 14 – SERVIZIO CIMITERIALE

L'ufficio anagrafe - stato civile provvederà:

- al rilascio della concessione per la sepoltura in loculi o cellette ossario;
- al ritiro del permesso di seppellimento per ogni cadavere ricevuto nei cimiteri;
- a programmare, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico, le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, predisponendo gli avvisi agli interessati e le relative ordinanze del Sindaco.

ART. 15 – CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett b) della legge 30 marzo 2001, n. 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri*) ovvero:

- a) testamento
- b) dichiarazione di volontà postuma degli eredi
- c) iscrizione del defunto ad una Associazione che nel suo Statuto ha lo scopo di promuovere la cremazione

2. La cremazione deve essere preceduta dall' accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

3. Si può procedere alla cremazione anche in caso di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria. Di tale possibilità sarà fornita adeguata pubblicità con avvisi affissi all'Albo Pretorio e sulle bacheche comunali.

ART. 16 – MODALITÀ DI CONSERVAZIONI DELLE CENERI

Le modalità di conservazione delle ceneri sono:

- a) seppellimento dell'urna cineraria nel luogo di inumazione di parente entro il 3 ^grado o 4^ affine.
- b) tumulazione dell'urna cineraria in loculo ossario e/o in loculo con altro feretro, in cui i parenti acconsentano il deposito dell'urna.
- c) affidamento dell'urna cineraria ai famigliari

ART. 17 – AFFIDAMENTO URNA CINERARIA AI FAMIGLIARI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai famigliari è da considerarsi legittima ai sensi della legge 130/2001, del parere della Regione Veneto del 16/11/2005 prot. n. 780053/51.00.0023.00, da un parere del Consiglio di Stato, Sez I, n. 2957/2003 espresso su un Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. L'affidamento dell'urna cineraria ai famigliari è consentita:

- a) in caso di volontà espressa dal defunto nel testamento;
- b) in caso di volontà espressa in vita dal defunto nella forma della auto dichiarazione di cui al D.P.R. 445/2000;
- c) in caso di richiesta del parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. In caso di disaccordo, l'urna cineraria sarà tumulata nel cimitero comunale.

3. La custodia dell'urna cineraria deve essere preceduta da autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile

4. Il parente che richiede la consegna dell'urna cineraria dovrà sottoscrivere una domanda da presentare all'Ufficiale di Stato Civile, in cui siano riportati i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione

- individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - d) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento di rilascio della autorizzazione al trasporto.
5. Il luogo dove deve essere riposta l'urna cineraria deve essere rispettosa del decoro e del rispetto dei defunti.
6. Non sono considerati adeguati e decorosi i seguenti luoghi ove è riposta l'urna cineraria:
- a) terrazze, o spazi che si affacciano alla pubblica via;
 - b) ripostigli, in zone umide o al buio e comunque in zone dell'abitazione che ne possono compromettere l'integrità;
 - c) nelle parti comuni in caso di condomini;
 - d) in zone non custodite all'interno dell'abitazioni che siano facilmente asportabili e/o profanabili.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, per tale motivo le concessioni cimiteriali in corso, la cui durata è diversa da quella regolata dal presente regolamento, mantengono la scadenza prevista nella concessione originaria.
2. Per coloro che, ancora viventi, alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto la concessione di un loculo in base alle vecchie norme, la decorrenza della concessione rimane quella stabilita dal previgente regolamento e cioè dal momento del decesso di colui che ha avuto la concessione del loculo.
3. A coloro che alla scadenza richiederanno il rinnovo della concessione saranno applicate le disposizioni previste dal presente regolamento, così come per le nuove concessioni.
4. Per i loculi, presumibilmente concessi e dei quali non vi sono agli atti documenti attestanti l'avvenuta concessione, il servizio cimiteriale provvederà successivamente dalla approvazione del presente regolamento a:
- a) affiggere apposito avviso sul fronte del loculo, con il quale si invita chiunque fosse in possesso di un qualsiasi documento, che comprovi diritti sul loculo stesso, a presentarsi in Comune entro 6 mesi;
 - b) alla scadenza del termine suddetto, senza che nessuno si sia presentato o abbia vantato la concessione dello stesso, il loculo sarà considerato disponibile a tutti gli effetti per l'Ente;
 - c) nel caso si presentasse qualcuno rivendicando la concessione del loculo, il servizio cimiteriale provvederà alla verifica della documentazione e del presunto diritto. Qualora fosse consegnata documentazione non ritenuta valida o nessuna documentazione, asserendo solo a parole di aver avuto in concessione il loculo, non sarà considerata sussistente alcuna pretesa e quindi il loculo potrà essere concesso solo previo pagamento del prezzo vigente al momento della nuova concessione.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate le norme dei precedenti regolamenti comunali di polizia mortuaria
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'undicesimo giorno dalla pubblicazione della relativa delibera all'Albo Pretorio.